



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 200-2022/P

II NOME (PRENOME E COGNOME). IL PUNTO DOPO LA CORTE COSTITUZIONALE

di Giuseppe Musolino

(Approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 16 novembre 2022)

Abstract

Lo studio si propone di analizzare la materia del nome (composto da prenome e cognome) alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di attribuzione del cognome al figlio sia nell'ambito della famiglia sia fuori dal matrimonio. A questo scopo, si verifica il quadro legislativo dato dalle fonti primarie e secondarie, constatando la rilevanza, accanto ai profili privatistici, dell'aspetto pubblicistico del cognome "per legge attribuito". Analizzati i diversi possibili sistemi di attribuzione del cognome, si esamina la giurisprudenza civile, amministrativa, europea e costituzionale sul tema (in particolare, Corte cost. n. 131 del 2022), confrontandola con la posizione fino ad ora tenuta dal legislatore. Le nuove regole per l'attribuzione del cognome ai figli vengono affrontate anche sotto l'aspetto procedurale e della pubblicità, a partire dalla dichiarazione di nascita resa all'ufficiale dello stato civile, verificando le possibili difficoltà (e gli strumenti offerti dall'attuale normativa per superarle) collegate alla situazione normativa creatasi con Corte cost. n. 131 del 2022.

Sommario: 1. Il nome (prenome e cognome) nel quadro generale nelle norme primarie. 2. Rilevanza dell'interesse statale e norme secondarie fino a Corte cost. n. 131 del 2022. 3. Aspetti del principio di immutabilità del nome e sue deroghe. 4. Cognome della prole e regola di estensione del cognome paterno. 5. I sistemi di attribuzione del cognome. 6. Il cognome fra esigenze di unità familiare e conseguenze dedotte dal principio di eguaglianza per giungere alla regola del doppio cognome. 7. Aspetti della giurisprudenza della Corte EDU. 8. Giurisprudenza costituzionale e tesi della "necessità di un non sostituibile intervento legislativo". 9. La posizione del legislatore. 9.1. Aspetti generali. 9.2 Il principio di eguaglianza nella famiglia. Il rapporto fra l'eguaglianza dei cittadini nell'art. 3 Cost. e l'eguaglianza fra i coniugi nell'art. 29 Cost. 10. Le decisioni di Corte cost. n. 286 del 2016 e n. 131 del 2022: l'introduzione di elementi di negoziabilità e la regola del doppio cognome. 11. La procedura per

l'attribuzione del doppio cognome. Aspetti negoziali e possibilità di ricorso giudiziale. 12. Le differenze procedurali fra i ricorsi giudiziali *ante* e *post* effetti del d.lgs. n. 149 del 2022. 13. Profili critici del ricorso al giudice in caso di disaccordo fra i genitori: la dichiarazione all'ufficiale di stato civile e l'atto di nascita. 14. La procedura per l'attribuzione di un unico cognome. 15. La manifestazione dell'accordo intervenuto fra il padre e la madre circa il cognome del figlio ai fini della dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile. 16. Le indicazioni date da Corte cost. n. 131 del 2022 al legislatore circa le lacune della nuova disciplina. 17. L'ambito di applicazione della nuova disciplina.

1. Il nome (prenome e cognome) nel quadro generale nelle norme primarie.

Nell'ordinamento vigente, il diritto al nome è sanzionato all'art. 6 c.c., secondo cui ogni persona ha diritto al nome, composto dal prenome e dal cognome, che le è per legge attribuito (comma 1 e 2), e che non può essere cambiato o rettificato, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge (comma 3)¹.

Si tratta di un diritto che viene assicurato a livello costituzionale, in base all'art. 22 Cost.: nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome oltre che della capacità giuridica e della cittadinanza²; ed è anche contemplato da fonti internazionali, come la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia in base a l. 27 maggio 1991, n. 176), ove si afferma che, al momento della nascita, ogni persona ha diritto a un nome (oltre che a una nazionalità: art. 7)³ oltre che considerato dalla Convenzione sull'eliminazione delle forme di discriminazione verso le donne⁴.

¹ Fra gli altri, LA TORRE, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in *Giust. civ.*, 2013, p. 443; TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, p. 67; DI MARCO GENTILE, *Il nome della persona, tra mezzo di individuazione e segno di identificazione*, Napoli 1995; LENTI, voce *Nome e cognome*, in *Digesto, disc. priv., sez. civ.*, vol. XII, Torino, 1995, p. 137; DE SANCTIS RICCIARDONE, voce *Nome*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, p. 1; BRECCIA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1988, p. 373; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, 2 ed., in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1982, p. 421; DOGLIOTTI, *L'identità personale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. 2, *Persone e famiglia*, t. I, Torino, 1982, p. 109.

Per quanto riguarda le questioni circa la pubblicità attuata con i registri dello stato civile, si veda TRAPANI, *La pubblicità dello stato della persona fisica*, in ATLANTE, CAPALDO, MARICONDA, TRAPANI e VERDE, *Le pubblicità*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 137-287 (con particolare riguardo al nome e al cognome nell'atto di nascita, p. 190-219); BALESTRA e BOLONDI, *sub art. 449-455*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, III, Torino 2009, p. 585 ss.

² In proposito, TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 84; DE SIERVO, *Rapporti civili*, sub art. 22 Cost., in *Comm. Cost.*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 1; BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, p. 47.

³ L'art. 7, comma 1, prevede che il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi; e, per il comma 2, gli Stati vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

⁴ DE SCRILLI, *Il cognome del figlio*, in *Tratt. dir. famiglia*, a cura di Zatti, vol. II, Milano, 2002, p. 477, rileva che il mantenimento del patronimico non contrasta con l'impegno assunto con la ratifica della Conv. di New York: benché l'art. 2, lett. f, Conv., impegni i contraenti a prendere ogni misura adeguata per modificare o

Nel quadro legislativo complessivo, il nome – prenome e cognome – costituisce un mezzo di identificazione assegnato dalla legge alla persona e tutelato anche nei riguardi dello Stato, che ne impone l'uso e ne proibisce il mutamento per libera scelta degli interessati, coniugandosi a un tempo l'interesse pubblico a distinguere e individuare i consociati (tutelato con il divieto di modifica e, quanto al cognome, con l'attribuzione per legge) e la tutela della personalità (protetta attraverso il riconoscimento del diritto al nome).

La regola generale della non modificabilità del nome risponde alle esigenze concernenti una organizzazione stabile dei rapporti civili, pur con la tutela delle scelte dei cittadini, tenendo conto che la facoltà di mutamento del nome stesso non dà luogo all'espressione di un'autentica istanza di libertà, "ma sembra essere piuttosto il riflesso della inesistenza di uno Stato organizzato in senso moderno"⁵.

Al riguardo, assume rilievo l'ordinanza n. 176 del 1988 della Corte Costituzionale che, sgombrando il campo da tentazioni soggettivistiche, ha chiarito che "oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il 'nome per legge attribuito', che meglio tutela l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, come si argomenta dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 c.c."⁶.

2. Rilevanza dell'interesse statale e norme secondarie fino a Corte cost. n. 131 del 2022.

In questo quadro, contrassegnato dalla rilevanza dell'interesse pubblico, si pongono a cascata, rispetto alle norme primarie anzi dette, le regole di livello subcostituzionale concernenti i principi sostanziali e le modalità procedurali dell'identificazione dei soggetti nell'ordinamento giuridico italiano⁷.

Il d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, disciplina l'attribuzione del nome per effetto dell'evento della nascita: all'art. 29 prevede l'obbligo di indicare nell'atto di nascita vari dati⁸, fra cui il nome e, qualora il dichiarante non dia alcun nome, interviene in sua vece l'ufficiale dello stato civile.

La dichiarazione dell'evento della nascita all'ufficiale dello stato civile costituisce la premessa dell'imposizione del nome: all'obbligatorietà della dichiarazione medesima, da effettuarsi entro un termine breve, consegue l'attribuzione dell'identità giuridica al neonato (prima manifestazione di potestà genitoriale), attraverso l'acquisizione fino ad ora *ope legis*

abrogare ogni legge e regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione verso la donna, e l'art. 16, lett. g, imponga agli Stati di assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione, queste disposizioni aventi mero valore di legge (e non rango costituzionale) non contrastano con la regola interna, che estende il patronimico al figlio legittimo, poiché tale regola risponde a un interesse tutelato dalla Costituzione, cioè l'unità della famiglia ex art. 29 Cost.

⁵ Così, si esprime BRECCIA, *Delle persone fisiche*, cit., p. 380.

⁶ Cfr. Corte Cost., ord., 11 febbraio 1988, n. 176, in *Giur. cost.*, 1988, p. 605.

⁷ Si veda TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 84.

⁸ I dati sono i seguenti: luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi e di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale (nato fuori del matrimonio) e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati.

del cognome di famiglia (aspetto su cui interviene Corte cost. n. 131 del 2022⁹) e l'ottenimento, con la scelta del dichiarante, del nome¹⁰.

La disciplina menzionata evidenzia l'interesse dell'ordinamento – confermato dall'art. 38, d.p.r. n. 396 del 2000, secondo cui, in caso di ritrovamento di minori abbandonati, l'ufficiale dello stato civile impone loro un cognome e un nome – a che un soggetto abbia un'identità anagrafica, documentata negli atti di stato civile, la cui tenuta costituisce funzione primaria dello Stato, come stabilito dall'art. 117, comma 2, lett. i, Cost., che attribuisce in via esclusiva allo Stato medesimo la legislazione in materia di stato civile e anagrafi, oltre che di cittadinanza.

La centralità del tema in esame al fine dell'organizzazione dello Stato-apparato è confermata anche in ambito internazionale¹¹: la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (ratificata con l. 19 novembre 1984, n. 950), stabilisce che lo "stato" (ivi incluso il "nome"), oltre che la capacità delle persone, sono regolati dalla legge dello Stato di appartenenza. La l. n. 218 del 1995, poi, consente che il cognome di chi è in possesso della cittadinanza italiana sia regolato dalla legge italiana (artt. 26 ss.)¹².

Il cognome rileva nei momenti principali della vita giuridica del soggetto: premesso che i decreti autorizzanti il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati nell'atto di nascita del richiedente e nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (art. 94, d.p.r. n. 396 del 2000); negli atti di matrimonio si annotano i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome e i provvedimenti di revoca, relativi agli sposi, oltre

⁹ Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, in *Foro it.*, 2022, I, c. 2233. Per una analisi approfondita della pronuncia menzionata, si vedano: SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, in *Fam. e dir.*, 2022, p. 877; AL MUREDEN, *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*, *ibidem*, p. 882; CALVIGIONI, *La nuova disciplina del cognome: il ruolo dell'ufficiale dello stato civile*, *ibidem*, p. 890.

Sul tema del cognome familiare, con riguardo sia ai coniugi, sia ai figli, fra gli altri, prima di Corte cost. n. 131 del 2022, si segnalano, oltre a PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, 2 ed., in *Il codice civile. Commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2012, p. 158, anche PRINCIPATO, *Il cognome del minore come identità e non come dominio*, in *Giur. cost.*, 2021, p. 153; BALLARANI, *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (ddl n. 1628)*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 741; ALCURI, *L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*, *ivi*, 2014, p. 555; DE CICCIO, *Cognome della famiglia e uguaglianza tra coniugi*, 2 ed., in *Tratt. dir. fam.*, diretto da Zatti, I, 1, *Famiglia e matrimonio*, a cura di Ferrando, Fortino e Ruscello, Milano, 2011, p. 1016.

¹⁰ In virtù del rilievo pubblicistico dell'atto, al momento dell'attribuzione del prenome, la libertà del padre e della madre nella scelta trova alcune limitazioni: ex art. 35, d.p.r. n. 396 del 2000, il nome imposto al figlio deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre (comma 1) e, qualora siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe viene riportato solo il primo; per l'art. 34, d.p.r. n. 396 del 2000, è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi (comma 1). I nomi stranieri imposti ai bambini aventi cittadinanza italiana vanno espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome (comma 2). Nel caso in cui il dichiarante intenda dare al figlio un nome in violazione del divieto ex comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica per il promovimento del giudizio di rettificazione (comma 4).

¹¹ La Convenzione CIEC (*Commission Internationale de l'Etat Civil*) n. 19 di Monaco del 5 settembre 1980 riguarda la legge applicabile ai nomi e ai cognomi.

¹² In materia, SEATZU, *Sulla tutela del nome e della personalità nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Dir. fam. pers.*, 1997, p. 375.

che i provvedimenti di rettificazione (art. 69, d.p.r. n. 396 del 2000); l'atto di morte enuncia il nome e il cognome del defunto (oltre che del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato e del dichiarante) (art. 73, d.p.r. n. 396 del 2000) e, dopo la morte, le ceneri della cremazione sono raccolte in un'urna indicante all'esterno anche il nome e il cognome del defunto (art. 80, d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285); in caso di separazione legale, benché la moglie conservi il cognome del marito, il giudice può stabilire che non sia autorizzata a usarlo (art. 156 *bis* ss.); nella fattispecie di divorzio la moglie perde il diritto al cognome del marito¹³; in caso di morte del coniuge, la moglie ne conserva il cognome e la facoltà di utilizzarlo fino a nuovo matrimonio (art. 143 *bis* c.c.).

Il rilievo di questo tipo di atti (che, pur non costitutivi dello *status*, ne consentono l'individuazione all'interno dell'ambito sociale statale e familiare¹⁴ e possono determinare diritti o obblighi in capo al soggetto) giustifica che, in linea di principio, nella loro gestione l'autonomia privata non abbia margini di intervento.

3. Aspetti del principio di immutabilità del nome e sue deroghe.

I medesimi interessi pubblicistici esaminati si ritrovano nel carattere di fondamentale immutabilità del nome (comprensivo di prenome e cognome).

In quest'ottica, la possibilità della sua modifica appare dare luogo a un'ipotesi eccezionale, assistita da una procedura specifica. Infatti, salvo quanto disposto per le rettificazioni, chi vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale¹⁵, o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda, l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta (art. 89, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000, come modificato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54) e non può essere chiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza (art. 89, comma 3).

La valutazione del prefetto circa l'istanza di cambio del cognome configura un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le "ragioni a fondamento della richiesta") con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso

¹³ Cfr. Cass., 11 gennaio 2022, n. 654, in banca dati *De Jure*; Cass., 12 febbraio 2020, n. 3454, in *Dir. fam. pers.*, 2020, I, p. 423; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3869, in banca dati *De Jure*; Cass., 26 ottobre 2015, n. 21706, *ibidem*, secondo le quali la possibilità - prevista dall'art. 5, comma 3, l. n. 898 del 1970 - di consentire alla moglie divorziata, con effetti di carattere giuridico-formali, la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, è da considerare un'ipotesi straordinaria, affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito, secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare, come tratto identitario, il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica. Né può escludersi che l'uso perdurante del cognome maritale possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda creare, esercitando un diritto fondamentale, un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile come legame familiare attuale.

¹⁴ Così VITALI, *Lo stato civile*, Milano, 2003, p. 1.

¹⁵ Si tratta di una fattispecie ove risulta palese lo scopo di proteggere la dignità della persona considerata in sé e nel suo rapporto con i consociati.

come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale. A tale fine, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 21 maggio 2012, è fondamentale il giudizio di ponderazione del prefetto medesimo, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati¹⁶.

In definitiva, la posizione giuridica del soggetto appare avere natura di interesse legittimo, a cui corrisponde l'ampia discrezionalità dell'autorità amministrativa, escludendosi la possibilità di ritenere che al mutamento del nome si abbia un diritto soggettivo¹⁷.

4. Cognome della prole e regola di estensione del cognome paterno.

Si è detto che il nome comprende, quali elementi necessari a distinguere l'individuo, il prenome (o, comunemente, "nome proprio" o "nome di battesimo") e il cognome (o "nome di

¹⁶ In tal senso, cfr.: T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 25 agosto 2022, n. 245, in banca dati *De Jure*, secondo cui, quand'anche l'istanza di mutamento del cognome, ai sensi dell'art. 89, d.p.r. n. 396 del 2000, della persona minore di età sia presentata congiuntamente dai genitori, il provvedimento prefettizio di decisione su detta istanza ha comunque carattere discrezionale, dovendo l'amministrazione pubblica valutare e contemperare i contrapposti interessi pubblici e privati sussistenti in materia; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, Trieste, 23 novembre 2021, n. 348, in *Foro amm.*, 2021, p. 1751; T.A.R. Umbria, sez. I, Perugia, 3 gennaio 2018, n. 16, in banca dati *De Jure*; T.A.R. Veneto, sez. I, Venezia, 21 febbraio 2011, n. 283, in *Foro amm. TAR*, 2011, p. 390, secondo cui il nome di ciascun soggetto assolve la funzione della sua identificazione e il diritto al nome costituisce un diritto assoluto della persona, e dunque non è consentito domandare reiteratamente la modifica del cognome per poi, acclaratene le conseguenze sfavorevoli, chiedere una nuova modifica, atteso il rilevante effetto sugli atti di stato civile che la modifica del cognome comporta; tuttavia, il diniego deve contenere una motivazione congrua, non potendosi limitare l'amministrazione a opporre una ragione di ordine meramente quantitativo, senza effettuare la correlata, indispensabile comparazione dell'interesse vantato dal ricorrente, assunto a interesse generale, con quello pubblico alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici (nella specie, il ricorrente ha già ottenuto la modifica del proprio cognome poiché ritenuto possibile fonte di scherno nel contesto territoriale di appartenenza, laddove invece i propri figli hanno mantenuto il cognome originario, sicché la successiva richiesta appare giustificata dalla necessità di ricostituire l'unità familiare, consistente anche nell'interesse personale diretto del ricorrente di chiamarsi come i propri discendenti nonché quello degli stessi di essere denominati con lo stesso cognome del padre, discendenti i quali hanno spiegato intervento adesivo al ricorso *de quo*); T.A.R. Liguria, sez. I, Genova, 3 maggio 1999, n. 201, in *Foro amm.*, 2000, p. 989, secondo cui il principio di immutabilità del cognome è posto a presidio dell'identificabilità di un determinato soggetto e a tutela dell'istituto familiare: esso è pertanto derogabile solo in presenza di un interesse privato eccezionale e non privo di rilievo pubblicistico; Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320, in *Foro amm. CDS*, 2006, p. 1167, secondo cui il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, già *ex abr. art.* 153 ss., r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, costituisce provvedimento eminentemente discrezionale, e da tale natura deriva che il sindacato giurisdizionale del provvedimento stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione; Cons. St., sez. IV, 26 giugno 2002, n. 3533, in *Foro amm. CDS*, 2002, p. 1423, secondo cui la legge di stato civile non condiziona la facoltà di presentare la domanda di aggiunta di cognome allo specifico intento di perpetuare un casato più o meno noto, ma richiede che le ragioni a sostegno dell'istanza siano meritevoli di tutela e tali da contemperare la libertà dei singoli con l'interesse pubblico alla certezza nell'identificazione della persona e con eventuali interessi privati di segno opposto; Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 1999, n. 1510, in *Foro amm.*, 1999, p. 2045, secondo cui il provvedimento che autorizza o nega l'aggiunta di cognome ha carattere discrezionale, dovendo lo stesso valutare e contemperare l'interesse pubblico a che i cognomi siano tendenzialmente stabili nel tempo e quelli privati (quello del richiedente l'aggiunta del cognome, che può fondarsi su ragioni morali, economiche, familiari, affettive, e quello di chi è già portatore del cognome di cui altro soggetto chiede l'aggiunta, che potrebbe opporsi a quest'ultima) in materia.

In dottrina, con riguardo ai cambiamenti e alle modificazioni del prenome e del cognome, si veda TRAPANI, *La pubblicità dello stato della persona fisica*, cit., p. 212.

¹⁷ Si veda BRECCIA, *Commento all'art. 6 c.c.*, cit., p. 422.

famiglia”) (art. 6, comma 2, c.c.). Il secondo elemento identificativo e articolazione del (diritto al) nome concerne non solo l’attribuzione di un’identità al momento della nascita, ma anche il gruppo familiare, di cui rappresenta il segno di appartenenza, radicando e collegando l’individuo con la propria comunità familiare di appartenenza; pertanto, il diritto al cognome è considerato, come quello al nome proprio, diritto costituzionale della persona quale diritto all’identità personale e, in quanto diritto della personalità, è inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost.¹⁸.

Circa la regola di attribuzione del cognome nell’ambito familiare, risulta di particolare interesse la pronuncia della Corte di Strasburgo del 2014¹⁹, che fra l’altro viene con frequenza addotta per giustificare l’introduzione di forti elementi di negozialità nell’individuazione del cognome familiare, in contrasto con la regola di acquisto per estensione (del patronimico, ma il medesimo discorso potrebbe farsi anche per il cognome materno).

L’arresto in esame non appare condannare di per sé l’attribuzione del cognome paterno: una regola che preveda anche la trasmissione del patronimico di per sé non contrasta con la Convenzione, potendo rivelarsi utile, quanto meno a livello pratico; i giudici di Strasburgo lamentano piuttosto l’impossibilità di deroghe all’atto dell’iscrizione nei registri dello stato civile.

Può dirsi che il sistema di acquisizione del cognome, attribuendo (nel nostro ordinamento e fino a Corte cost. n. 131 del 2022) come regola il cognome paterno, comunque, non appare derivare da un arbitrio legislativo; il legislatore ha ritenuto di prendere atto della realtà sociale, riconoscendo una tradizione modellatasi lungo il corso di secoli in base a esigenze concrete (*mater semper certa est*, il padre lo diviene), che non permettono di riportare l’istituto interamente nell’ambito del diritto privato, come da alcuni appare auspicarsi.

Lo Stato considera attentamente l’attribuzione del cognome e ne disciplina (fino a Corte cost., n. 131 del 2022) la trasmissione con una regola fissa, mediante la norma di sistema. Ciò avviene poiché il cognome stesso, diversamente dal prenome (di norma attribuito dai genitori), consente di individuare la famiglia di appartenenza e di collocare, anche da parte della collettività, in modo immediato il soggetto nella sua linea di discendenza, cogliendo il nesso fra le generazioni: in definitiva, il cognome medesimo, unito al prenome, permette l’identificazione esatta di ogni persona.

Sono questi i motivi (la materia del cognome rileva sul piano non solo privatistico, ma anche pubblico, sociale e statutale), per cui il cognome non viene (fino a Corte cost. n. 131 del 2022) attribuito dal genitore o dai genitori, come avviene per il prenome, ma è acquisito dal figlio al momento della nascita *ope legis* (nel nostro ordinamento, per estensione di quello paterno).

Si comprende che il cognome può svolgere tale funzione qualora si colleghi la sua trasmissione a un criterio tendenzialmente fisso, stabile: nel momento in cui l’attribuzione del cognome entra nell’ambito negoziale, con l’affidamento all’arbitrio più o meno esteso dei

¹⁸Al riguardo, si veda Trib. Lecco, sez. I, 4 aprile 2017, in banca dati *De Jure*, e, in dottrina, *ex multis*, DOGLIOTTI, *L’identità personale*, cit., p. 109, il quale osserva che il cognome si acquista a titolo originario, in relazione a uno specifico *status*, non a titolo derivativo o *iure successionis*.

¹⁹Cfr. Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 7 gennaio 2014, n. 77, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 57.

Con riguardo alla particolare questione del diritto al nome per i minori con cittadinanza multipla, si veda MAGRONE, *La cittadinanza multipla dei minori e diritto al nome*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, a cura di Cagnazzo, Preite e Tagliaferri, vol. IV, *Tematiche di interesse notarile*, Milano, 2017, p. 1101.

genitori, appare poter venire meno la possibilità di identificazione immediata e intuitiva della linea di discendenza familiare²⁰.

5. I sistemi di attribuzione del cognome.

Come conferma anche Corte cost. n. 131 del 2022 (punto 14.1), nell'ambito familiare, l'assegnazione al figlio legittimo del cognome del padre è fino ad ora avvenuta non per statuizioni codificate espresse, ma mediante una norma di sistema, presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse afferenti al cognome²¹ (artt. 143 *bis*, 236, 237 comma 2, 266, 299, comma 3, c.c.; 33 e 34, d.p.r. n. 396 del 2000), e sostenuta dalla cultura sociale e storica italiana²².

Vi è, inoltre, solo una prevalenza attenuata del cognome del marito nei riguardi della moglie per effetto del matrimonio (art. 143 *bis* c.c.): la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a eventuali nuove nozze.

Detto ciò, l'acquisizione del cognome da parte del figlio può avvenire a grandi linee secondo tre diversi sistemi, in base all'applicazione:

- di un principio di prevalenza,
- o di un principio di parità con prevalenza (facoltà di scelta dei coniugi di uno solo dei rispettivi cognomi per rappresentare l'unità familiare²³),

²⁰ In questo senso, si esprime ALCURI, *L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*, in *Dir. fam. e pers.*, 2014, p. 555.

²¹ In questo senso, fra gli altri, DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, 2 ed., Torino, 1999, p. 165; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 463; e, per la giurisprudenza di legittimità, Cass., 22 settembre 2008, n. 23934, in *Dir. fam. pers.*, 2009, p. 1075, con nota di ALCURI, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sez. un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, e *Fam. dir.*, 2008, p. 1093, con nota di BUGETTI, *Attribuzione del cognome e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte*.

Un orientamento giurisprudenziale di merito minoritario ritiene, invece, che l'acquisto per estensione del patronimico si fondi su una norma consuetudinaria (cfr. Trib. Lucca, decr., 28 settembre 1984, in *Giust. civ.*, 1985, p. 876, con nota di A. FINOCCHIARO, *Il figlio legittimo può aggiungere al proprio cognome anche quello della madre?*; App. Milano, 4 giugno 2002, in *Fam. dir.*, 2003, p. 173, con nota di FIGONE, *Sull'attribuzione del cognome del figlio legittimo*).

²² Si veda, per esempio, Trib. Palermo, 17 marzo 1993, in *Dir. fam.*, 1994, p. 640: nel nostro ordinamento, a ogni persona viene di norma attribuito il cognome del padre, in ossequio a un'antica tradizione giuridica, che affonda le radici nel diritto di famiglia romanistico, fondato sull'*agnatio*, vale a dire su un sistema di rapporti personali, familiari e successori al centro dei quali sta il *pater familias* come unico soggetto di diritti. Pertanto, non è tutelabile, direttamente e incondizionatamente, la pretesa di attribuzione di cognomi riferibili alla linea materna, e, qualora nella storia familiare di un soggetto siano rinvenibili, lungo la linea di ascendenza materna, personaggi di rilievo storico, culturale, ecc., la cui evocazione nel cognome dell'interessato concorra ad attribuirgli il senso più autentico della propria identità personale e familiare, può farsi ricorso esclusivamente al rimedio del ricorso al Capo dello Stato, configurandosi tale pretesa come mero interesse legittimo, e non come diritto soggettivo.

²³ Sistema scelto in Austria e in Germania. In quest'ultima, con le leggi del 14 giugno 1976 e del 16 dicembre 1993 si riconosce il diritto per entrambi i coniugi di scegliere il nome di famiglia comune – fattore di coesione familiare –, optando indifferentemente per il cognome del marito (*Geburtsname*) o della moglie. Quanto ai figli, se i genitori al momento della loro nascita sono sposati e portano un cognome comune di famiglia, acquisiscono il cognome familiare. Il bambino nato da genitori non sposati acquisisce alla nascita il cognome della madre, a meno che entrambi i genitori con una dichiarazione apposita compiano una scelta diversa; in ogni caso, un doppio cognome per il figlio (composto dai cognomi di entrambi i genitori) non è consentito.

La materia nell'ordinamento francese è stata riformata con le leggi del 4 marzo 2002 e del 18 giugno 2003, riconoscendo a entrambi i coniugi la possibilità di scegliere quale dei rispettivi cognomi attribuire ai figli o

- o, ancora, di un principio di parità senza prevalenza (meccanismo del doppio cognome, per cui si ha il mantenimento del cognome della propria famiglia di origine a cui si affianca, al momento del matrimonio, quello del coniuge²⁴).

Tali sistemi possono trovarsi variamente contaminati fra loro, nonché complicati dal regime di eventuale acquisizione di un nuovo cognome da parte del coniuge.

In caso di applicazione del principio di parità senza prevalenza, a tale parità fra coniugi consegue l'attribuzione automatica ai figli del doppio cognome e, per evitare l'incremento esponenziale dei cognomi, si può attribuire alla prole solo il primo dei cognomi di ciascun genitore.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato che, per quanto riguarda il rapporto verticale di filiazione, il rifiuto, da parte dell'ordinamento, della possibilità per i genitori sposati di attribuire il nome della madre al figlio non contrasta con l'art. 8, Cedu, "*dès lors que, compte tenu de la marge d'appréciation laissez aux autorisées internes, le système en vigueur (Suisse) autorisait les époux à choisir un nom de famille qui pouvait être celui du mari ou de la femme, mais qui s'imposait aux enfant dans le souci de préserver l'unité de la famille*"²⁵: assume rilievo preponderante il fatto che l'ordinamento sia sufficientemente flessibile e al contempo certo quanto ai meccanismi di acquisizione del cognome di famiglia da parte dei figli, poiché quest'ultimo, una volta scelto, non è mutabile²⁶. A queste condizioni appare legittima la situazione per cui ai figli, nel caso di non-scelta del cognome, la maggior parte dei sistemi prevede che venga attribuito *ex lege* il cognome paterno.

6. Il cognome fra esigenze di unità familiare e conseguenze dedotte dal principio di eguaglianza per giungere alla regola del doppio cognome.

Circa l'analisi della disciplina del cognome, sia sul piano orizzontale (art. 143 *bis* in base al quale la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito), sia su quello verticale (nei riguardi della prole), l'ordinamento è stato criticato sostenendosi una disparità di trattamento fra i coniugi, che comporterebbe una mancanza di evidenziazione dell'identità della moglie e della sua famiglia di origine, non trasmissibile ai figli.

Già la Corte di Cassazione ha sollevato *ex officio* la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost., in merito sia al profilo dell'automatica acquisizione, nell'ambito della famiglia, del cognome del padre, anche quando si rilevi in

se darli entrambi. Si veda PANSIER e CARBONNEAU, *Présentation de la loi 4 mars 2002*, in *Petites Affiches*, n. 71, 2002, p. 4; GOBERT, *L'attribution du nom: Egalité ou liberté? (A propos de la loi Gouzes)*, *ivi*, n. 102, 2001, p. 4.

²⁴ Nell'ordinamento iberico, conformemente al diritto consuetudinario, al momento del matrimonio il coniuge mantiene il proprio cognome di famiglia aggiungendovi quello dello sposo, preceduto dalla preposizione "de" (aggiunta che non viene annotata nel registro di stato civile). Il cognome dei figli legittimi o nati dal matrimonio è composto dalla prima parte del cognome del padre e della prima parte del cognome della madre: sono i genitori a decidere l'ordine dei cognomi. Fra i due cognomi viene annotata la congiunzione "y", mentre la preposizione "de" può essere registrata, a richiesta, prima del nome che figura come primo cognome del figlio.

Con riguardo al pericolo che si formino cognomi lunghi e poco gestibili, si rimanda a CARBONE, *Quale futuro per il cognome?*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 460.

²⁵ Cfr. dec. del 27 settembre 2001, che dichiara irricevibile la req. n. 36797/97, del 14 giugno 1997, G.M.B. et K.M. c. Suisse, in cui due genitori sposati chiesero di comune accordo che la loro figlia non fosse iscritta nel registro delle nascite con il cognome del padre, ma con quello della madre.

²⁶ Cfr. *Affaire Burghartz c. Suisse* del 22 febbraio 1994 (n. 16213/90) série A, n. 280-B, p. 27. Secondo la Corte i principi di certezza giuridica e di unità familiare sono all'origine della situazione per cui in nessuno Stato firmatario della Convenzione risulta essere possibile scegliere il cognome di un coniuge come cognome della famiglia e il cognome dell'altro coniuge come cognome del figlio.

proposito una volontà diversa dei coniugi legittimamente manifestata; sia al profilo dell'impossibilità per i genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo con l'imposizione di entrambi i loro cognomi; e conseguentemente dell'impossibilità in ogni modo per il figlio di assumere anche *ope legis* il cognome materno²⁷.

La necessità di aggiornare la materia viene sostenuta affermando che il quadro normativo – fino a Corte cost. n. 131 del 2022 – si porrebbe in contrasto:

- con il principio di parità ed eguaglianza ex art. 3 Cost., poiché l'estensione automatica ai figli del cognome del marito comporterebbe una discriminazione irragionevole ai danni della moglie, non giustificabile anche alla luce della riforma del 1975, volta a promuovere la parità e la pari dignità fra i coniugi; si afferma che un sistema normativo in cui fosse consentita l'attribuzione al figlio anche del cognome della madre varrebbe a realizzare il principio di eguaglianza non solo dei coniugi fra loro, ma anche rispetto ai figli, per cui l'unità della famiglia, quale comunità di soggetti eguali, troverebbe espressione non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel rapporto fra genitori e figli;

- con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ex art. 29 Cost. Si evidenzia, fra l'altro, che il riconoscimento alla madre della possibilità di attribuire il proprio cognome alla società familiare e ai figli non attenterebbe all'unità familiare, poiché appare non rilevante a tale fine che si adoperi il nome del padre o quello della madre;

- con il principio di libera manifestazione della personalità all'interno dell'ambito familiare ex art. 2 Cost., poiché, in base alla disciplina anteriore a Corte cost. n. 131 del 2022, si priverebbero la madre e i figli della possibilità, rispettivamente, di trasmettere il cognome di origine e di riceverlo²⁸. L'art. 2 Cost. viene interpretato come clausola aperta e immediatamente precettiva, sulla base della quale sarebbe possibile il riconoscimento sia del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio, sia di quello del figlio di acquisire i segni di identificazione di entrambi i genitori, nella continuità della storia familiare sia paterna sia materna.

Infine, la Cassazione ha manifestato nell'occasione perplessità sull'“indispensabilità” della soluzione adottata nel nostro ordinamento (fino a Corte cost. n. 131 del 2022) per assicurare l'unità familiare, considerando la posizione dell'Italia nel panorama internazionale ‘limitata’, non allineata con fonti sovranazionali, che chiederebbero agli Stati membri l'adozione di misure ritenute idonee all'eliminazione di possibili discriminazioni verso la donna²⁹.

7. Aspetti della giurisprudenza della Corte EDU.

La Corte EDU, come si è accennato, nella sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan Fazzo c. Italia), non appare condannare di per sé l'estensione del cognome paterno che, fino a Corte cost. n. 131 del 2022, nell'ordinamento italiano è avvenuta in maniera ‘automatica’.

²⁷ Cfr. Cass., 17 luglio 2004, n. 13298, ord., in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 829, con nota di MORMILE, *Trasmissione del cognome paterno: la “tradizione” al vaglio della giurisprudenza, fra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario*, e *Dir. e giust.*, 2004, n. 32, p. 27, con nota di BOGHETICH, *Cognome materno ai figli legittimi: a decidere sarà la Corte costituzionale*.

²⁸ Cfr. Cass., 17 luglio 2004, n. 13298, ord., cit.; Cass., 22 settembre 2008, n. 23934, ord., cit.

²⁹ In particolare, si evidenzia la differenza con le indicazioni contenute nel preambolo e negli artt. 2 e 16, Dich. univ. dir. uomo del 10 dicembre 1948, nonché con l'art. 14, Conv. eur. salvaguardia dir. uomo e libertà fondamentali; con l'art. 3, Tratt. istitutivo Comunità europea, e con la Conv. sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso la donna, adottata dall'Ass. gen. Naz. un. il 18 dicembre 1979 (ratificata in Italia con l. n. 132 del 1985), in particolare con l'art. 16, lett. g.

La pronuncia evidenzia l'eccessiva rigidità del sistema italiano e, al contempo, afferma appunto che la regola della trasmissione del cognome paterno non contrasta di per sé con la Convenzione, giudicando però che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), Cedu, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano.

Allo scopo di superare tale lacuna "dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane", poiché non è apparso sufficiente al riguardo la possibilità del figlio di ottenere autorizzazione in sede amministrativa per cambiare il cognome aggiungendo a quello paterno il cognome della madre³⁰.

Più di recente, poi, la Corte medesima, con riferimento all'ordinamento spagnolo (art. 194, reg. per l'applicazione della legge sullo stato civile, in vigore fino al 30 aprile 2021, in correlazione all'art. 109, *codigo civil*), che imponeva di anteporre il cognome del padre, in caso di disaccordo sull'ordine, ne ha ritenuto il carattere eccessivamente rigido e discriminatorio³¹.

Preso atto della portata delle decisioni menzionate, in un primo tempo, si è osservato quanto alle norme convenzionali Cedu in esame che, mancando una previsione costituzionale specifica, esse, rese esecutive nell'ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquisirebbero il rango e, quindi, non apparirebbero collocarsi a livello costituzionale.

Si è giudicato che tali norme convenzionali non possano avere diretta efficacia nell'ordinamento interno, né in forza dell'art. 10, comma 1, Cost., il quale prevede l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, riferendosi quindi esclusivamente ai principi generali e alle norme di carattere consuetudinario (non comprende, invece, le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali - come la Cedu -, che non riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale), né in forza dell'art. 10, comma 2, Cost., che si riferisce ad accordi identificati, circa la condizione giuridica dello straniero, né in virtù dell'art. 11 Cost., non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali Cedu, alcuna limitazione della sovranità nazionale e non potendosi considerare i diritti fondamentali una materia in relazione alla quale sia allo stato ipotizzabile, oltre che un'attribuzione di competenza limitata all'interpretazione della convenzione, anche una cessione di sovranità³².

Le considerazioni sino ad ora esposte riguardano, comunque, la situazione antecedente il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, il quale consente all'Unione europea di accedere alla Cedu³³.

³⁰ Cfr. Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 7 gennaio 2014, n. 77, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 57. In materia, ALCURI, *L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*, cit., p. 555.

³¹ Si veda Corte eur. dir. uomo, 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna, par. 68 e par. 69, secondo cui, *si la sécurité juridique peut être manifestée par le choix de placer le nom du père en premier, elle peut aussi bien être manifestée par le nom de la mère*.

³² Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in *Foro it.*, 2008, I, c. 39; Corte cost., 24 ottobre 2007 n. 348, *ibidem*, c. 40, secondo la quale, inoltre, le norme internazionali pattizie in esame non possono essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole, ovvero come norme interposte ex art. 10 Cost. Al riguardo, ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze del 24 ottobre 2007*, in *Dir. uomo*, 2007, n. 3, p. 50; VILLANI, *I rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione nelle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2007, n. 3, p. 46.

³³ Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, Roma, 18 maggio 2010, n. 11984, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2010, p. 1349, con nota di MIRATE, secondo cui, in seguito all'adesione dell'Unione europea alla conv. eur. dir. uomo, disposta

8. Giurisprudenza costituzionale e tesi della “necessità di un non sostituibile intervento legislativo”.

Le questioni sollevate dalla giurisprudenza di legittimità fino ad ora esaminate sono state a lungo dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale.

Essa, in più occasioni, ha affermato la legittimità del quadro legislativo sopra descritto, rilevando come, in ogni caso, spetti esclusivamente al legislatore introdurre un sistema normativo diverso per la determinazione del cognome. Le questioni di incostituzionalità poste sono state giudicate inammissibili a ragione della pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta fra le quali non può che essere rimessa al legislatore.

In particolare, già due ordinanze del 1988³⁴, hanno rilevato la compatibilità del quadro normativo descritto con il dettato costituzionale, compresa la mancata previsione della facoltà per la madre di trasmettere il cognome ai figli legittimi, e la non configurabilità di un diritto dell'individuo alla scelta del nome, constatando la vigenza di una regola implicita per la determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia³⁵, nonché la necessità che il cognome dei figli nati dal matrimonio sia prestabilito *ope legis* nell'interesse alla conservazione dell'unità familiare ex art. 29, comma 2, Cost., posto che oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale non è la scelta del nome, bensì il nome acquisito per estensione legale.

dall'art. 6, tratt. Ue, come novellato dal trattato di Lisbona, le norme della convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli stati membri dell'Unione, e quindi ora operano nell'ordinamento italiano, in forza del diritto comunitario, ai sensi dell'art. 11 Cost., con il conseguente obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme interne in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione, previa eventuale pronunzia del giudice comunitario, senza più dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno.

In dottrina, si rimanda a VILLANI, *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Studi in onore di Leanza*, vol. II, Napoli, 2008, p. 1425; ID., *Sull'efficacia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano dopo il Trattato di Lisbona*, in *Scritti in onore di Zanghì*, a cura di Panella e Spatafora, vol. II, *Diritti umani*, Torino, 2011, p. 661.

³⁴ Cfr. Corte Cost., ord., 11 febbraio 1988, n. 176, in *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 190, con nota di DE CICCO, *Disciplina del cognome e principi costituzionali*, secondo cui, fra l'altro, oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il nome per legge attribuito, che meglio tutela l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, come si argomenta dall'art. 22 Cost., in relazione all'art. 6 c.c.; Corte cost., ord., 19 maggio 1988, n. 586, in *Dir. fam.*, 1988, p. 1206, secondo cui è manifestamente inammissibile - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 143 *bis*, 236, 237, comma 2, e 262, comma 2, c.c., nella parte in cui non prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno.

³⁵ Così, Corte cost., ord., 27 aprile 2007, n. 145, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 1306, secondo cui è manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, c.c., censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori, dispone la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire una scelta libera e concordata. Per Cass., 26 maggio 2006, n. 12641, in *Guida al dir.*, 2006, fasc. 24, p. 50, con nota di FINOCCHIARO, il figlio naturale, riconosciuto al momento della nascita solo dalla madre e riconosciuto dal padre in un secondo momento, ha diritto a conservare il cognome precedentemente attribuitogli, ove dal nuovo cognome possa derivare allo stesso un danno, e anche quando il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale in cui il minore vive, atteso che precludergli il diritto a mantenerlo si risolverebbe in una privazione ingiusta di un elemento della sua personalità (nella specie, la S.C. conferma la pronunzia che nega l'attribuzione del patronimico, dopo avere accertato: - la cattiva reputazione del cognome paterno, essendo l'avo paterno fortemente sospettato di appartenere alla malavita organizzata; - il lungo intervallo fra i due riconoscimenti).

Nel 2006 si è poi giudicato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143 *bis*, 236, 237 comma 2, 262, 299 comma 3, c.c., e 33 e 34, d.p.r. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche qualora i coniugi abbiano manifestato una diversa volontà, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost.³⁶.

L'intervento invocato, conferma la Corte costituzionale, implica scelte discrezionali e richiede un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte stessa, posto che — con l'accoglimento della censura — l'esclusione dell'automatismo dell'attribuzione del patronimico lascia aperta una serie molteplice di opzioni.

Tali opzioni vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà concorde dei genitori — con la conseguente necessità di stabilire i criteri ai quali l'ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo — ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare a una regola pur sempre valida, a quella di chiedere che l'opzione dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi³⁷.

La Corte, quindi, ha giudicato che spetta al legislatore valutare la disciplina più adeguata della materia *de qua*, tenendo conto delle disposizioni costituzionali³⁸.

9. La posizione del legislatore.

9.1. Aspetti generali.

Si è visto che, fino a Corte cost., n. 131 del 2022, è rimasta in vigore la regola del cognome paterno e, poiché nella nascita da unione legittima il cognome del padre viene enunciato nell'atto relativo, non sorge questione circa l'individuazione del cognome del neonato, nonché, di conseguenza, sull'individuazione della famiglia di cui il figlio entra a fare parte³⁹.

Nonostante in Parlamento siano stati, nelle ultime legislature, presentati diversi progetti di legge, il legislatore non ha, fin qui, ritenuto di intervenire in materia.

Il legislatore stesso, invece, ha abolito anche l'ultima facoltà attribuita solo al padre: con riguardo ai limiti posti, in considerazione dell'unità familiare, all'eguaglianza di poteri fra i coniugi, l'art. 316, comma 4, c.c., nel testo riveniente dalla riforma del diritto di famiglia, prevedeva per il padre il potere di adottare provvedimenti urgenti e indifferibili, in presenza di un pericolo imminente di grave pregiudizio per il figlio. Il d.lgs. n. 154 del 2013 è intervenuto, sostituendo la norma ricordata con una riguardante fattispecie differente: il caso

³⁶ Cfr. Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 1124.

³⁷ Così, Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, cit. In materia, M. FINOCCHIARO, *Se il figlio prende anche il nome della madre situazione ingovernabile in poche generazioni*, in *Guida al dir.*, 2004, fasc. n. 21, p. 32; BUGETTI, *Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza*, in *Famiglia*, 2006, II, p. 931; CARBONE, *Non è attribuibile al figlio legittimo il cognome della madre anche con l'accordo dei coniugi*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1352; ID., *Quale futuro per il cognome?*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 457.

³⁸ Cass., 14 luglio 2006, n. 16093, in *Vita not.*, 2007, 1, p. 203.

Con riguardo all'interpretazione operata nel volgere degli anni da parte della Corte costituzionale, BIN, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2022, p. 514; con riferimento all'applicazione del principio di eguaglianza, BARTOLE (a cura di), *Corte costituzionale italiana. Giurisprudenza costituzionale. Cinquant'anni di Diritto costituzionale*, Milano, 2006, pp. 1-77. Più in generale, sui criteri di interpretazione delle norme costituzionali, GUASTINI, *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2006, p. 743.

³⁹ Sul punto, DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 466; BRECCIA, *Delle persone fisiche*, cit., p. 403.

del pericolo incombente non è più previsto e non viene più assegnato alcun potere particolare al padre.

Risulta agevole, di conseguenza, desumere che la disciplina dell'acquisto del cognome anteriore a Corte cost. n. 131 del 2022 non è stata ritenuta dal legislatore fra quelle necessitanti di modifiche e, del resto, tale disciplina non assegna al padre alcun particolare potere o facoltà, non spettando a lui l'attribuzione del cognome del figlio.

Si è serbato, in definitiva, il quadro normativo già definito, nonostante, nel corso del tempo, le possibili occasioni di intervento fornite dalla riforma del diritto di famiglia (riguardo al cognome dei figli legittimi), dalla riforma dell'ordinamento dello stato civile, nonché dalla riforma della filiazione (l. n. 219 del 2012 e, come visto, d. lgs n. 154 del 2013): l'attribuzione ai figli legittimi del cognome paterno appare – come detto in precedenza – derivare dall'interpretazione sistematica dell'ordinamento. Fino a Corte cost. n. 131 del 2022, sussiste, dunque, una norma di sistema, ricavabile da disposizioni del codice civile e dalla disciplina dello stato civile⁴⁰. Dalla disapplicazione di tale norma di sistema si paventano conseguenze negative, fra l'altro:

- circa l'interesse dei figli minori, che potrebbero essere considerati, ormai soprattutto dal punto di vista sociale e non più giuridico, a motivo dell'attribuzione del solo cognome materno, naturali, non legittimi,

- circa l'armonia familiare, per la complessità di un accordo fra i coniugi riguardo l'opzione del cognome dei figli⁴¹,

- ancora circa l'armonia familiare, poiché la scelta del cognome rimessa alla disponibilità dei coniugi, non risponde comunque neppure ad astratte esigenze di parità, poiché se il principio sarebbe in quest'ottica di applicazione dell'art. 3 Cost. (sostanzialmente non considerando l'art. 29 Cost.) rispettato fra marito e moglie, l'accordo fra i coniugi esclude e non considera il rapporto fra genitori e figli. Questi ultimi potrebbero dissentire dall'opzione effettuata dai genitori e lamentare di non avere manifestato la propria eventualmente differente volontà.

Si deve, inoltre, considerare che il fatto che l'attribuzione del cognome avvenga in base a una regola predeterminata e fissa, oltre a prevenire le controversie e a rendere palese l'identità del padre, soddisfacendo il bisogno umano di certezza (poiché se la madre è socialmente identificata nel parto, il padre lo è nel cognome che il figlio assume), rende manifesta la continuità della famiglia, pur nel succedersi delle generazioni⁴².

⁴⁰ Si veda BRECCIA, *Delle persone fisiche*, cit., p. 401, che osserva che il legislatore non ha neppure avvertito la necessità di rinviare alla consuetudine o, comunque, di precisare che nel nostro ordinamento viene normalmente esclusa la trasmissione del cognome materno. Di conseguenza, l'ordinamento dello stato civile si completa con una regola di sistema, sulla cui vigenza – afferma l'Autore – esiste unanime consenso. Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 22 settembre 2008, n. 23934, ord., cit., che con ordinanza interlocutoria, riconoscendo l'esistenza di una norma di diritto positivo implicita (norma di sistema), attributiva del cognome paterno, la ritiene, però, derogabile in presenza di una volontà diversa dei coniugi, argomentandosi dal legame fra segno distintivo e diritto all'identità personale, poiché – si asserisce – risponderebbe all'interesse del figlio identificarsi, oltre che con la famiglia del padre, con quella della madre.

⁴¹ In generale, con riguardo alla tutela costituzionale della famiglia in rapporto al cognome familiare, T.A.R. Lazio, sez. I, 16 dicembre 1988, n. 1801, in *Giur. it.*, 1991, III, p. 159, afferma che il diritto al nome gode di una particolare salvaguardia giuridica ulteriormente rafforzata nel quadro della tutela dell'istituto familiare configurato dagli artt. 29 e 30 Cost., anche al fine di garantire, con il cognome, a sè e alla propria discendenza la manifestazione di vincoli esclusivamente familiari.

⁴² Al riguardo, CATTANEO, *Il cognome della moglie e dei figli*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 693.

9.2. Aspetti del principio di eguaglianza nella famiglia. Il rapporto fra l'eguaglianza dei cittadini nell'art. 3 Cost. e l'eguaglianza fra i coniugi nell'art. 29 Cost.

La posizione "non interventista" tenuta sino ad ora dal legislatore nella materia *de qua*, trova, dal punto di vista dogmatico, un possibile sostegno nella dottrina secondo cui l'eguaglianza dei coniugi dà luogo a un principio di contenuto differente rispetto all'eguaglianza dei singoli cittadini di cui all'art. 3 Cost., intesa anche come pari dignità con riferimento al sesso.

L'art. 29 Cost. si riferisce all'eguaglianza fra i coniugi in relazione alla garanzia dell'unità materiale e spirituale della famiglia, il che dà conto della previsione costituzionale circa la derogabilità della regola, qualora ciò sia necessario per mantenere tale unità⁴³.

Il contenuto del principio di uguaglianza in ambito familiare e il suo rapporto con la regola sancita dall'art. 3 Cost., che considera il soggetto come 'cittadino' in genere, viene considerato analiticamente dalle pronunzie costituzionali 'fondative' circa la materia del cognome familiare, ove si afferma che le questioni relative all'eguaglianza non solo morale, ma anche giuridica dei coniugi hanno come parametro di costituzionalità l'art. 29 Cost. e non l'art. 3 Cost.⁴⁴.

In quest'ottica, l'art. 29 Cost. tutela esigenze specifiche; il legislatore costituente protegge la famiglia con statuizioni peculiari e dedicate che fanno riferimento alla possibilità/necessità di norme legislative conseguenti (indicate dalla norma costituzionale "con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"), individuanti una disciplina evidentemente distinta da quella dell'art. 3 Cost.⁴⁵.

Detto ciò, il legislatore ordinario parrebbe nella materia *de qua* avere fino ad ora considerato le osservazioni di Francesco Carnelutti, secondo cui l'ordinamento giuridico, "se vuole ottenere la parità dei coniugi, non deve imporre a ciascuno di essi gli stessi poteri e gli stessi doveri, ma distribuire tra essi poteri e doveri, in modo di sorreggere la libertà di ciascuno di essi nell'adempimento dei diversi compiti che l'uno e l'altro debbano svolgere per il conseguimento dei fini del matrimonio"⁴⁶.

Al di là dell'oggettiva presenza di norme costituzionali che regolano l'applicazione del principio di eguaglianza con riguardo alla comunità familiare, ulteriormente utili ai fini della comprensione della posizione del legislatore ordinario, pur dinanzi ai reiterati inviti della

⁴³ In materia, si vedano: F. SANTORO PASSARELLI, *Note introduttive agli articoli 24-28 Nov.*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, Padova, 1977, p. 234; CATTANEO, *Il cognome della moglie e dei figli*, cit., p. 700; G.B. FERRI, *Le "eguaglianze" tra coniugi*, cit., ora in *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1994, p. 71, secondo il quale il principio di eguaglianza *ex art. 29 Cost.* riguarda i coniugi in quanto tali e non i coniugi in quanto cittadini (se infatti così fosse, altro non sarebbe se non una inutile ripetizione di quanto in sostanza è detto nell'art. 3 Cost.); riguarda più precisamente i coniugi in quanto protagonisti del matrimonio, ma non a tutela delle loro specifiche posizioni personali, quanto piuttosto a tutela dell'unità del matrimonio. Eguaglianza, cioè, come strumento per realizzare o meglio realizzare tale unità⁴⁵.

Con riguardo alle interpretazioni differenti riguardo all'art. 29 Cost., per una utile panoramica, si veda SESTA, *Verso nuovi sviluppi del principio di eguaglianza tra i coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 387.

Per ulteriori considerazioni di carattere più generale, F. SANTORO PASSARELLI, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di Cian, Trabucchi e Oppo, Padova, 1992, p. 493.

⁴⁴ Il riferimento è a: Corte cost. 13 luglio 1970 n. 133, in *Foro it.*, 1970, I, 2047; Corte cost., 19 dicembre 1968, n. 126, *ivi*, 1969, I, c. 4.

⁴⁵ Al riguardo, si rimanda a F. SANTORO PASSARELLI, *Note introduttive agli articoli 24-28 Nov.*, cit., p. 225.

⁴⁶ Così, CARNELUTTI, *La parità dei coniugi e l'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 145.

giurisprudenza costituzionale, possono essere i rilievi di Giovan Battista Ferri, il quale osserva che una “visione meramente quantitativa dell’eguaglianza, che non tenga cioè conto che si può ben essere eguali anche se i poteri che a ciascuno vengono attribuiti siano quantitativamente e qualitativamente diversi e diversi siano correlativamente i doveri e le responsabilità che ne derivano (in relazione alla funzione che si è chiamati a svolgere), non solo è una visione miope e corrotta dell’eguaglianza che, tra l’altro, mal si adatta alle forme sempre più penetranti ed articolate di organizzazione cui, per sopravvivere, deve tendere una società moderna; ma è una visione doppiamente miope se applicata alla società familiare”⁴⁷.

Nell’acquisto per estensione del cognome paterno (che viene acquisito dal figlio, senza che rilevi in alcun modo la volontà del padre⁴⁸) tale approccio ermeneutico, inoltre, non rivela tanto un segno di tendenziale favore riservato al marito, quanto il ricorso al sistema secolare presente nella coscienza comune senza che si evidenzino, se non sporadicamente e in via di eccezione, esigenze eventualmente differenti.

Constatato ciò, nonostante sia possibile optare per soluzioni differenti, è sembrato opportuno mantenere il sistema fondato sull’estensione del cognome paterno, frutto di una tradizione antica e tuttora largamente condivisa socialmente, tradizione che non incide, nella sostanza, sulla parità dei coniugi.

Si è, comunque, osservato che ciò non significa che, nella formazione del nome (composto non solo dal cognome, ma anche dal nome in senso stretto, prenome), il legislatore interno non dia rilevanza, ove ciò abbia senso e utilità, alla volontà dei genitori: quest’ultima trova spazio nella scelta del prenome; “Proprio l’unione tra il prenome, scelto dai genitori, e il cognome attribuito dalla legge, crea un segno identificativo forte”⁴⁹.

In quest’ottica, l’abbandonare la regola tradizionale per riconoscere al padre e alla madre un diritto nuovo, consistente nel determinare anche il cognome dei figli, pare far sì che si depotenzi un segno identificativo efficace, riducendolo a una sorta di doppione del prenome⁵⁰.

⁴⁷ In questi termini, G.B. FERRI, *Le “eguaglianze” tra coniugi*, cit., p. 74.

Con specifico riguardo alla questione del cognome familiare, RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, 1966, p. 53, afferma che è “strano che in Germania la più vivace rivendicazione femminile, nel quadro della *Gleichberechtigung* dei sessi, sia quella relativa al nome, con la pretesa che il nome familiare sia formato con i nomi di entrambi i coniugi o che la scelta sia rimessa, nell’uso e nell’imposizione ai figli, ad un accordo tra i coniugi. L’aspirazione è condivisa da molti studiosi seri, ma a noi italiani sembra almeno curiosa. Ci sembra di avvertirvi quasi una involontaria vena comica; (...) In verità, i diritti della donna, all’indipendenza economica come alla libertà spirituale, trovano riconoscimento ed attuazione, più che nelle norme, nell’ambiente e nel costume”.

⁴⁸ Ciò si rileva con ogni evidenza nella fattispecie concreta giudicata dalla Corte di Strasburgo nel 2014, precedentemente esaminata, ove la volontà del marito di attribuire al figlio il cognome materno non ha assunto alcuna rilevanza.

⁴⁹ Così, ALCURI, *L’attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*, cit., p. 555.

⁵⁰ Si veda BALLARANI, *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (ddl n. 1628)*, cit., p. 741, il quale osserva che, dal momento che per entrambi i coniugi non esiste un diritto all’attribuzione del cognome, appare quanto meno eccessivo parlare di una vera e propria disparità fra di essi. Non sembra poi che la regola del patronimico comporti una disparità sul piano delle relazioni sociali, ove si tenga conto che il sistema tradizionale è socialmente accettato e sul piano concreto non lede i diritti della donna. Sotto questo aspetto, si segnala che, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Strasburgo nel 2014, uno dei componenti del Collegio, nel motivare il proprio dissenso rispetto alla sentenza, sottolinea come i ricorrenti non abbiano subito alcun pregiudizio significativo.

Più in generale, quando si affronta un segno identificativo la cui funzione è quella di indicare una genealogia, non si può fissare l’attenzione unicamente al presente, non tenendo conto del fatto che la famiglia nucleare è un anello della catena che unisce le generazioni passate a quelle future. In tal senso, la locuzione

10. Le decisioni di Corte cost. n. 286 del 2016 e n. 131 del 2022: l'introduzione di elementi di negozialità e la regola del doppio cognome.

Venendo ora alle decisioni che hanno definito la disciplina attuale della materia, la giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi nei limiti del quesito della legittimità di un sistema in cui — nonostante la comune volontà dei genitori di attribuire al figlio il cognome di entrambi — l'ufficiale dello stato civile debba, in presenza di una famiglia fondata sul matrimonio, dare rilevanza esclusiva al cognome paterno, ignorando il desiderio condiviso dei genitori di attribuire entrambi i propri cognomi, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, e l'art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione⁵¹.

La Corte conclude, infatti, per l'illegittimità, sia in tema di filiazione biologica sia in tema di adozione, del principio che dispone la prevalenza del cognome paterno, ricostruendo ora in questa sede un principio di diritto ritenuto orientato secondo la Costituzione (oltre che secondo la Conv. eur. dir. uomo, Cedu) per il quale, se i genitori sono d'accordo, vengono assegnati al figlio entrambi i cognomi e, solo in caso di disaccordo, può prevalere quello paterno, in armonia con il principio di unità familiare, che impone comunque di individuare un criterio di scelta.

Si sostiene — con argomentazioni sovrapponibili a quelle, considerate in precedenza, addotte dalla giurisprudenza di legittimità — che non consentire alla madre di attribuire al figlio, fin dalla nascita, il proprio cognome, e al figlio di essere identificato, sempre fin dalla nascita, anche con il cognome materno, pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca una disparità irragionevole di trattamento fra i coniugi, non giustificata dal fine di salvaguardare l'unità familiare⁵².

In definitiva dalla pronunzia del 2016 fino a quella del 2022, che stiamo per vedere, la regola nella materia *de qua* è stata quella per cui il neonato al momento della dichiarazione di nascita può acquisire il cognome materno (dopo quello paterno), se vi è la volontà di

cognome paterno è di comodo impiego, ma assai riduttiva: sembra più esatto parlare di cognome familiare, trattandosi di un segno distintivo che fa riferimento al legame con generazioni di uomini e donne, ossia con una genealogia della quale il padre rappresenta solo l'anello di congiunzione. Fra l'altro, sulla base dell'art. 143 *bis* c.c., con il matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome quello portato dal marito, per cui il segno identificativo acquisito dal figlio non è estraneo all'identità personale della madre, dal momento che il cognome del marito è anche il suo. Peraltro, non sembra opportuno cambiare il sistema del patronimico optando per la trasmissione del solo cognome materno: ove si aderisca all'idea che la norma che stabilisce la trasmissione del cognome di un solo genitore sia discriminatoria, dovrebbe considerarsi la trasmissione del solo cognome materno discriminatoria verso il padre.

In sede di riforma sarebbe, invece, possibile stabilire che il figlio acquisti entrambi i cognomi dei genitori, ma che solo il patronimico si estenda all'ulteriore generazione. Così, si darebbe riconoscibilità anche al cognome familiare della madre, ma si eviterebbe di depotenziare l'aspetto di autonomia giuridica che concerne il figlio: questi non riceverebbe il cognome da un atto di volontà dei genitori e, al contempo, si eviterebbe di sopprimere senza alcun serio vantaggio una regola radicata nel tempo e largamente accettata.

⁵¹ Cfr. Corte Cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 213, con nota di AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*.

⁵² Il riferimento è nuovamente a Corte Cost., 21 dicembre 2016, n. 286, cit.

entrambi i genitori, coniugati o no. Se i genitori non dichiarano nulla, al figlio si estende il cognome paterno.

Da ultimo, la medesima giurisprudenza costituzionale giunge a sollevare, disponendone la trattazione innanzi a sé, le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano l'attribuzione del cognome ai figli, con riguardo all'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14, Cedu⁵³.

La Corte, decidendo, ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che estende automaticamente il cognome portato dal padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio⁵⁴ e adottivi: argomentando dal principio di eguaglianza (e nell'interesse del figlio), si è giudicato che sia il padre sia la madre devono potere condividere la scelta sul cognome della prole, poiché esso costituisce elemento fondamentale dell'identità personale⁵⁵.

In quest'ottica, la Corte ha individuato la nuova regola in materia: il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato⁵⁶, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

11. La procedura per l'attribuzione del doppio cognome. Aspetti negoziali e possibilità di ricorso giudiziale.

⁵³ Cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2021, n. 18, in *Dir. fam. pers.*, 2021, I, p. 499, e *Fam. e dir.*, 2021, p. 464, con nota di BUGETTI e PIZZETTI, *(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli*, ove gli Autori, nell'analizzare la nuova q.l.c. dell'attribuzione del cognome paterno, sollevata dalla Corte costituzionale innanzi a sé stessa, anche alla luce del quadro giurisprudenziale interno e sovranazionale in materia, evidenziano le possibili criticità di una revisione del sistema operato - nella lunga inerzia del legislatore - ad opera del giudice delle leggi. In materia, PRINCIPATO, *Il cognome del minore come identità e non come dominio*, in *Giur. cost.*, 2021, p. 153.

⁵⁴ Circa il riconoscimento e il cognome dei figli naturali, si rimanda a: BUGETTI, *Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. Dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità*, in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2020, p. 245; CAGNAZZO, *La filiazione*, Milano, 2017, p. 148; MAJELLO, *Filiazione naturale e legittimazione*, 2 ed., in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 11.

⁵⁵ Per la Corte, nella fattispecie *ex art. 262, comma 1, secondo periodo, c.c.*, l'identità familiare del figlio, che preesiste all'attribuzione del cognome, è composta da tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, pure identificata da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio. Per questo, si è deciso che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi del padre e della madre, salvo il loro diverso accordo.

Al riguardo, si può constatare che la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale, considerata dalla Corte necessaria come rappresentazione dello *status filiationis*, che trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori, viene dalla decisione della Corte stessa lasciata alla scelta (potrebbe dirsi all'arbitrio?) dei genitori stessi.

⁵⁶ Sulla possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello del padre, con riguardo all'avvenuto accoglimento da parte della P.A. della propria richiesta, DI NICOLA TRAVAGLINI, *Le donne non hanno un cognome. Prefazione*, in *La riforma del cognome in Italia*, a cura di Dragotto, Melchiorre e de Conciliis, Pavia, 2020, p. 12, osserva appunto che, dopo aver fatto domanda e ottenuto di comporre il proprio cognome con entrambi i cognomi dei genitori, si è resa conto che, in realtà, ha "aggiunto il cognome del padre di mia madre, di mio nonno, non di mia madre, perché noi donne non abbiamo un cognome ... Oggi porto quindi un cognome maschile al quadrato, anzi al cubo perché la sorte vuole che il cognome di mio padre sia DI NICOLA, cioè un patronimico...".

Nel caso in cui padre e madre optino per la trasmissione al figlio del cognome di ciascuno di loro (doppio cognome), i genitori devono addivenire a un accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi stessi: si può optare per disporre il cognome del padre e poi il cognome della madre o per la soluzione inversa⁵⁷.

Se però l'accordo fra padre e madre non viene raggiunto e ciò viene dichiarato all'ufficiale dello stato civile, quest'ultimo non può formare l'atto di nascita poiché la soluzione al contrasto dei genitori è rimessa solamente al giudice. Più precisamente i genitori stessi si devono attivare al fine di ottenere un intervento giudiziale⁵⁸.

Circa il ricorso all'intervento giudiziale menzionato, la sentenza precisa che 'in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli''.

Il ricorso da parte del padre o della madre al giudice avviene, di conseguenza, in forme semplificate, secondo le modalità indicate nell'art. 316 c.c., con riguardo alla responsabilità genitoriale, nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337 *ter*, comma 3, 337 *quater*, comma 3, e 337 *octies* c.c.: si tratta delle disposizioni che, secondo l'orientamento della giurisprudenza e della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all'attribuzione del prenome⁵⁹.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza (nel caso di specie, circa l'ordine di attribuzione del cognome portato dal padre e del cognome portato dalla madre, che altro non è che il cognome di suo padre), di conseguenza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (art. 316, comma 2, c.c.).

12. Le differenze procedurali fra i ricorsi giudiziali *ante* e *post* effetti del d.lgs. n. 149 del 2022.

Con riguardo ai procedimenti aperti precedentemente al 1° luglio 2023, data di efficacia del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149⁶⁰, il giudice, dopo aver sentito sia il padre sia la madre e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento (nella specie, potrebbe essere il caso del figlio adottato), suggerisce le determinazioni che considera maggiormente utili nell'interesse del figlio stesso e dell'unità familiare.

Qualora, nonostante i suggerimenti forniti, il contrasto fra i coniugi dovesse permanere, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo

⁵⁷ Sugli aspetti negoziali delle regole individuate dalla giurisprudenza costituzionale, L. VIOLA, *La negoziabilità del cognome dopo la decisione della Corte Costituzionale 2022*, in *Riv. dir. fam. e succ.*, n. 3/2022, p. 168.

⁵⁸ Così, Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit.

Con riguardo alle registrazioni relative agli atti di nascita, in generale, si rimanda, fra gli altri, a TRAPANI, *La pubblicità dello stato della persona fisica*, cit., p. 190.

⁵⁹ Oltre all'indicazione espressa di Corte cost. n. 131 del 2022, si vedano le istruzioni al riguardo contenute nella circolare Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 63 del 1° giugno 2022.

⁶⁰ Il d. lgs. n. 149 del 2022 attua la l. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio (art. 316, comma 3, c.c., nel testo precedente alla modifica)⁶¹.

Prima del recente intervento legislativo, anche nella fattispecie *de qua* i poteri di intervento del giudice nella vita interna della famiglia non imponevano una decisione diretta: essi risultavano circoscritti, suggerendo determinazioni, e, in ultima istanza, investendo uno dei due genitori del compito di effettuare la scelta⁶².

A partire dal momento in cui la novella del d. lgs. n. 149 del 2022 dispiega i suoi effetti (1° luglio 2023), il procedimento *ex art. 316 c.c.* (che si apre a seguito del mancato accordo fra il padre e la madre circa il cognome del figlio e il conseguente ricorso giudiziale) si presenta ulteriormente semplificato nei suoi possibili esiti.

La formulazione innovata del terzo comma dell'art. 316 c.c. prevede, infatti, che il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore, che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

Il nuovo testo semplifica l'*iter* (e, si auspica, i tempi) per giungere alla scelta circa l'attribuzione del cognome, consentendo al giudice, qualora il tentativo di conseguire un'opzione concordata fra i genitori non abbia esito positivo, di effettuare lui stesso la scelta medesima⁶³.

⁶¹ Al riguardo, non si è mancato di osservare che "il giudice, suggerite le determinazioni più utili, in definitiva decide chi deve decidere. Ma come individuare il genitore più idoneo alla (mera) scelta dell'ordine dei cognomi?" (così, BELLISARIO, *Nomen omen: la fine della regola del patronimico*, in *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 4 maggio 2022). In generale, L. FERRI, *Lezioni sulla filiazione*, Bologna, 1976, p. 13, rileva che, se, ad esempio, in materia di educazione, che cosa convenga al figlio lo stabiliscono i genitori insindacabilmente, questo non implica libertà assoluta. "Le decisioni da prendersi non sono rimesse all'arbitrio mero dei genitori. A questi è attribuito una discrezionalità che non riguarda la scelta dei fini, ma quella dei mezzi. Il fine è già posto e s'impone inderogabilmente. Esso è rappresentato dall'interesse familiare, cioè dalle esigenze della singola istituzione familiare in cui ci si trova ad operare. C'è un rapporto di servizio verso l'istituzione ed i suoi fini, cioè un'oggettività che si pone come limite alla volontà", poiché "l'interesse familiare, cioè l'interesse della società familiare, è un interesse superiore, rispetto a quelli individuali ed egoistici dei singoli membri". Del resto, finché "esiste una società, questa non può non porsi come limite alla libertà individuale. L'interesse della 'persona' incontrerà sempre un limite nell'istituzione. Nella misura in cui un'istituzione sia considerata necessaria, l'interesse del singolo non può non cedere di fronte all'interesse di questa. Un'illimitata libertà individuale è incompatibile con l'esistenza di una qualsiasi forma o struttura sociale. Quando si parla di prevalenza dell'interesse della famiglia, che si pone come interesse superiore, si riconosce semplicemente che la famiglia è, nel nostro ordinamento, appunto un'istituzione necessaria".

⁶² Circa la scelta operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia di rispettare l'autonomia della comunità familiare e del suo ordine interno, fra gli altri, RESCIGNO, *Introduzione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. 2, *Persone e famiglia*, t. I, Torino, 1982, p. XIII.

⁶³ Con riferimento allo schema di decreto attuativo della delega contenuta nell'art. 1, l. 26 novembre 2021, n. 206, comma 23, lett. ii, che ha ricevuto attuazione con il d. lgs. n. 149 del 2022, SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, cit., p. 880, osserva circa la modifica dell'art. 316 c.c., per cui, in caso di contrasto persistente fra i genitori, il giudice assume direttamente la decisione, che la nuova formulazione accentua l'intrinseca inevitabile discrezionalità di quella scelta. Sempre a giudizio dell'Autore menzionato, il potere di scelta, che viene attribuito dalla sentenza ai genitori (ora limitatamente ai procedimenti aperti fino al 30 giugno 2023) non è limitato né finalizzato in alcun modo, e neppure è sindacabile, in modo che esso potrebbe essere esercitato anche in difetto di una causa giusta e ragionevole. Infatti, tale scelta, non è sottoposta a vaglio, né *ex ante* – dato che il ricorso al giudice è ammesso in caso di disaccordo fra i genitori, ma non nel caso in cui essi concordino nell'attribuire il cognome di uno solo di essi -, né *ex post*, tenuto conto che non è ravvisabile neppure astrattamente l'intervento del giudice ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., in relazione alla scelta del cognome effettuata dai genitori in forza della statuizione della Corte costituzionale.

13. Profili critici del ricorso al giudice in caso di disaccordo fra i genitori: la dichiarazione all'ufficiale di stato civile e l'atto di nascita.

Esaminata la procedura indicata dalla Corte per addivenire all'assegnazione al figlio del doppio cognome anche nel caso di mancato accordo fra padre e madre, si può constatare la possibilità di creare elementi di incertezza e occasioni di aumento del contenzioso.

La Corte costituzionale non indica un modo diverso rispetto al ricorso giudiziale per ovviare alla mancanza di accordo fra il padre e la madre, né, al momento, vi è una disciplina legislativa specifica in materia.

Dal punto di vista dell'ufficiale dello stato civile, qualora i genitori dichiarino di non avere concordato alcunché, l'atto di nascita non può essere formato, poiché la soluzione al contrasto manifestato dai genitori viene rimessa da Corte cost. n. 131 del 2022 all'intervento del giudice.

Non appare dubitabile, di conseguenza, che solo dopo avere ottenuto la decisione giudiziale (che – stando all'art. 316, comma 3, c.c. – interviene comunque successivamente al tentativo, da parte del magistrato adito dai genitori, di far raggiungere ai genitori stessi un accordo) si concreta la possibilità di rendere la dichiarazione di nascita.

In ogni caso, può rilevarsi che, anche nella nuova formulazione della norma procedimentale, il ricorso al giudice sul piano pratico “potrà anche tradursi in un ritardo nella formazione dell'atto di nascita del figlio, sia esso matrimoniale o non matrimoniale, poiché non si vede come l'ufficiale dello stato civile possa darvi corso fino a quando il giudice non si sia pronunciato al riguardo”⁶⁴.

Nella fattispecie in esame, si tratta, quindi, con ogni probabilità, di dichiarazione ‘tardiva’ (art. 31, d.p.r. n. 396 del 2000), resa successivamente al termine di dieci giorni stabilito in via ordinaria per la denuncia di nascita⁶⁵.

Il ritardo nella formazione dell'atto di nascita risulta evidentemente imputabile non all'ufficiale di stato civile, ma ai genitori, che non appaiono in grado di giungere a una soluzione unitaria; quanto al funzionario pubblico, allo scopo della giustificazione di tale ritardo, indica la necessità di attuare mediante intervento giudiziale la scelta del cognome⁶⁶.

14. La procedura per l'attribuzione di un unico cognome.

⁶⁴ In questi termini, SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, cit., p. 880.

⁶⁵ In base all'art. 31, d.p.r. n. 396 del 2000, se la dichiarazione viene effettuata dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica (comma 1).

Per l'art. 31, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000, poi, qualora il dichiarante non produca la documentazione di cui all'art. 30, comma 2 – attestazione di avvenuta nascita con le generalità della puerpera, e le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del figlio – e comma 3 (se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva ex art. 2, l. 4 gennaio 1968, n. 15), d.p.r. n. 396 del 2000, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine, l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.

⁶⁶ Al riguardo, si veda CALVIGIONI, *La nuova disciplina del cognome: il ruolo dell'ufficiale dello stato civile*, cit., p. 892.

Anche al fine dell'attribuzione al figlio del solo cognome del padre (come è stato generalmente fino a Corte cost. n. 131 del 2022) oppure del solo cognome portato dalla madre risulta necessario il loro accordo.

Al riguardo, la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (D.A.I.T.) n. 63 del 1° giugno 2022 evidenzia che l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.

In questa fattispecie, però, l'eventuale disaccordo fra i genitori non viene considerato dalla Corte surrogabile in via giudiziale. Ciò poiché implica l'opzione di identificare mediante il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. Se i genitori medesimi non convengono circa l'attribuzione al figlio del cognome di uno solo di loro, si ricorre allora alla regola generale, che è ora quella del doppio cognome, nell'ordine deciso dai genitori stessi. Qualora, infine, mancasse un accordo con riguardo all'ordine di attribuzione dei cognomi, il contrasto viene risolto attraverso l'intervento giudiziale ex art. 316, comma 2 e 3, c.c.

15. La manifestazione dell'accordo intervenuto fra il padre e la madre circa il cognome del figlio ai fini della dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile.

Premesso che la denuncia di nascita deve essere resa da un soggetto che sia almeno sedicenne (che può essere: uno dei genitori, se coniugati; da entrambi i genitori, se non coniugati⁶⁷: riconoscimento di figlio naturale; da un procuratore speciale nominato dai genitori; dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata), spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi dare applicazione per primo della nuova disciplina (secondo cui, in definitiva, è attribuibile il cognome paterno-materno, o materno-paterno, o paterno, o materno, secondo l'opzione dei genitori, e, in caso di disaccordo, in base all'intervento del giudice).

Come specifica il Ministero dell'Interno⁶⁸, quando il bambino nasce occorre che l'ufficiale dello stato civile recepisca le dichiarazioni di chi fa la denuncia di nascita e le iscriva negli appositi registri. È essenziale, *in primis*, che la denuncia sia fatta; in essa, dal dichiarante, sono indicate le modalità della nascita, se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dirà anche se il denunciante attribuisca a sé la paternità (o la maternità) o se entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole.

L'attribuzione del cognome avviene nel momento della formazione dell'atto di nascita e, in quella sede, si deve manifestare l'accordo dei genitori circa la scelta del cognome del figlio⁶⁹: in tutti i casi in cui l'accordo de quo è previsto, esso deve essere semplicemente manifestato all'ufficiale dello stato civile. Nel caso di filiazione nel matrimonio, chi rende la dichiarazione di nascita, può effettuare anche la scelta del cognome.

A tale proposito, risultano utili le modalità indicate dalla circolare del Ministero dell'Interno 14 giugno 2017, n. 7, adottata in occasione di una precedente decisione del

⁶⁷ Circa le modalità di formazione del titolo dello stato di filiazione differenziate per la filiazione nel matrimonio rispetto a quella naturale, si vedano: L. FERRI, *Lezioni sulla filiazione*, cit., p. 133 ss.; CARRARO, *sub art. 250 c.c.*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, t. I, parte seconda, Padova, 1977, p. 658; C.M. BIANCA, *La famiglia*, Milano, 2005, p. 352; BUGETTI, *Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio*, cit., p. 37; TRAPANI, *La pubblicità dello stato della persona fisica*, cit., p. 220.

⁶⁸ Ministero dell'Interno, *Massimario per l'ufficiale dello stato civile*, 2012, 5.2.

⁶⁹ In proposito, CALVIGIONI, *La nuova disciplina del cognome: il ruolo dell'ufficiale dello stato civile*, cit., p. 893.

giudice delle leggi in tema di cognome e non modificata dalle istruzioni circa la pronuncia di Corte cost. n. 131 del 2022.

Per questo, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono gravare gli interessati con oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento: si tratta di "un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto *ope legis* bensì la previa e concorde scelta dei genitori", come precisa la circolare menzionata.

Una volta esercitata l'opzione circa il cognome, mediante semplice comunicazione nel senso che sussiste accordo con l'altro genitore (o fra i genitori), compiuta dal dichiarante al momento della formazione dell'atto di nascita, l'ufficiale di stato civile registra il cognome di entrambi secondo l'ordine comunicato oppure il cognome di uno solo dei genitori, secondo l'accordo dichiarato. In pratica, nella maggior parte dei casi, è il genitore che si presenta a rendere la denuncia di nascita (in genere, il padre) che dichiara all'ufficiale di stato civile il cognome scelto o l'ordine dei cognomi in base all'accordo con l'altro genitore e l'ufficiale registra il cognome o i cognomi scelti, in base alla dichiarazione resa. Qualora il dichiarante affermi che non sussiste accordo sull'ordine dei cognomi, l'ufficiale dello stato civile non procede alla formazione dell'atto di nascita, e invita gli interessati a rivolgersi al giudice, affinché dirima la controversia.

Nelle more che il procedimento si concluda con la decisione, il minore, privo della formazione dell'atto di nascita, non appare poter essere iscritto in anagrafe e i genitori non possono ottenere certificazioni che lo riguardino.

Verificandosi tale fattispecie, si ha una non piena tutela del minore medesimo e sarebbe opportuno l'intervento del legislatore, affinché venga predisposta una soluzione, che regoli, quanto meno fino all'intervento giudiziale e alla sua esecuzione, le conseguenze del mancato accordo dei genitori⁷⁰.

In ogni caso, il soggetto che effettua la dichiarazione si assume la responsabilità integrale di ciò che costituisce oggetto della propria dichiarazione stessa e non grava su di lui un obbligo di presentare documentazione ulteriore riguardo la presenza o meno di un accordo.

16. Le indicazioni date da Corte cost. n. 131 del 2022 al legislatore circa le lacune della nuova disciplina.

Constatando che la regola da essa individuata non è comunque esaustiva di ogni aspetto della materia *de qua*, la Corte richiama l'attenzione su diversi e rilevanti profili connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in argomento, per i quali auspica un intervento il più possibile celere del legislatore (al quale, intanto, si è sostituita, effettuando scelte discrezionali ritenute indifferibili), fornendogli alcune indicazioni.

La prima è quella di evitare che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore: un tale meccanismo si rivelerebbe lesivo della funzione identitaria del cognome.

A tale scopo, si evidenzia che appare opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che ritenga rappresentare il suo legame genitoriale, sempre che padre e madre non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

⁷⁰ Al riguardo, si veda CALVIGIONI, *La nuova disciplina del cognome: il ruolo dell'ufficiale dello stato civile*, cit., p. 893.

In ogni caso, attualmente, riguardo all'eventualità che uno o entrambi i genitori abbiano già un doppio cognome, in assenza di normativa, nell'attribuzione del cognome del figlio devono essere rispettati tutti i cognomi dei genitori.

Un ulteriore elemento che viene lasciato alla valutazione del legislatore è quello dell'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anche esso alla sua identità familiare – un cognome differente rispetto a quello di eventuali altri fratelli.

In quest'ottica, viene suggerita la soluzione per cui la scelta del cognome assegnato al primogenito, al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione o del riconoscimento contemporaneo, potrebbe essere individuata come vincolante rispetto alla prole successiva riconosciuta contemporaneamente dagli stessi genitori.

17. L'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Sotto l'aspetto temporale, poiché le disposizioni che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime concernono il momento attributivo del cognome al figlio, la nuova disciplina individuata dalla Corte costituzionale si applica solo ai nuovi nati a partire dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale⁷¹.

Dal punto di vista oggettivo, le nuove statuizioni riguardano solo le fattispecie in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.

Quanto ad eventuali domande di modifica del cognome, fatti salvi interventi specifici del legislatore, esse seguono la disciplina stabilita dalle disposizioni vigenti a tale fine.

⁷¹ Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, Serie speciale – n. 22.